

Quello poi che diceva adesso l'onorevole ministro starebbe in perfetta contraddizione con quanto accennavano i signori ministri nella discussione delle modificazioni al Codice penale, che, cioè i delitti siano andati diminuendo; questo anzi proverebbe che sono cresciuti.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Siccome vi era un ritardo nella spedizione dei processi, si è attivata nel 1853-54-55 l'amministrazione della giustizia, e ciò, come ho detto, aumentò il numero delle condanne. Io spero di poter presentare una statistica ancora di questo trimestre cogli opportuni confronti colle anteriori, e da quella la Camera riconoscerà che vi fu veramente diminuzione dei reati in genere.

TECCHIO, *relatore*. L'onorevole Valerio ha supposto che io abbia dipinto il nostro paese come un Eldorado quanto all'amministrazione della giustizia. Io non ho parlato dell'amministrazione della giustizia in massima; ho solamente parlato dell'amministrazione della giustizia nei suoi rapporti colla libertà provvisoria dei prevenuti, ed ho detto e mantengo che la nostra legislazione in proposito è la più larga e liberale che si conosca in tutti gli Stati d'Europa. Il signor presidente del Consiglio ha aggiunto che essa è anche più larga e liberale che nelle Americhe; tanto meglio: ma per me basterebbe che essa vicesse al paragone con quelle degli altri Stati europei.

Del resto, l'onorevole Valerio fu tratto in errore da chi gli diede a credere che appo noi vi sieno inquisiti che stanno in carcere 14 mesi *senza essere interrogati*. Se egli mi dice che vi è qualche caso straordinario in cui gl'inquisiti possono stare in carcere un anno ed anche più prima di essere *giudicati*, io lo ammetto; ma non ammetterò che ve n'abbia alcuno nel quale un inquisito possa stare in carcere 14 mesi *senza essere interrogato*.

VALERIO. Non ho detto 14 mesi; ho detto: uno è stato nel carcere preventivo 14 mesi, ed altri poco meno.

TECCHIO, *relatore*. Secondo la nostra legislazione, un detenuto deve essere interrogato entro 24 ore dall'arresto. La legge dell' *Habeas corpus* stabilisce che il prigioniero il quale fu ammesso a comparire davanti i giudici della Corte del banco del re per discutere della legittimità o no del suo arresto, abbia ad essere presentato a quei giudici entro il termine di 20 giorni. La nostra legge è dunque più favorevole all'arrestato che non lo sia la legge dell' *Habeas corpus*.

Se è accaduto nel tempo del Ministero Siccardi un arresto arbitrario, io non ne farei le meraviglie; che anzi quello stesso caso mi fornirebbe una prova di ciò che io avvertiva dapprima, vale a dire che, se mai vi hanno nel nostro paese arresti arbitrari, essi non sono della specie di quelli contro i quali si è instituita la legge dell' *Habeas corpus*.

Cotesta legge fu diretta unicamente contro gli arresti arbitrari ordinati dai ministri del re, i quali tenevano in carcere gli arrestati e differivano dispoticamente il dì del giudizio. Ora nessuno s'immaginerà che l'arresto,

di cui parlava l'onorevole Valerio, sia stato arbitrariamente ordinato dal ministro Siccardi, il quale invece (me ne tengo certissimo) avrà provveduto perchè l'arbitrio cessasse, e riacquistasse imperio la legge.

Possono nascere arbitrii in ogni paese del mondo: ciò che a noi importa si è che il nostro Statuto, le nostre leggi non li tollerino e non li lascino perdurare.

Il nostro *Habeas corpus* risiede nell'articolo 27 dello Statuto, il quale dice: « Niuno può essere arrestato, tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che la legge prescrive. » Quindi io non negherò che, siccome possono succedere di ogni fatta di violazioni alla legge, così può succedere che qualche ufficiale di giustizia o di polizia giudiziaria proceda ad un arresto senza causa legittima. Ma almeno, stando alla nostra legge qual è, il cittadino può ottenere giustizia discretamente sollecita. Ed in particolare dirò (e il signor ministro guardasigilli, se fosse presente, potrebbe attestare che io dico il vero) che attualmente la distanza tra una sentenza d'accusa ed il giorno del dibattimento non è per solito, tranne qualche caso rarissimo, se non di tre mesi.

Or io domando se questo periodo di tempo si possa reputare eccessivo, quando si ponga mente a tutti gli incumbenti che si debbono attuare tra la sentenza di accusa e il dibattimento.

VALERIO. Questo sarà vero per Torino.

TECCHIO, *relatore*. Io non parlo che dei luoghi che conosco; degli altri luoghi rispondano pure i signori ministri.

So anche che a Torino l'amministrazione della giustizia penale s'è fatta più sollecita dopo che venne aggiunta una classe di giudici temporanea. Ma, se il Parlamento ha stabilito una classe temporanea in Torino e non in altre parti del regno, mi par chiaro che nelle altre parti del regno gli arretrati dovevano essere minori che in Torino non fossero.

CHIAVES. Vorrei fare una semplice osservazione.

Io bramerei che in questa discussione non rimanesse senza risposta un fatto che sembrava enunziato dall'onorevole Valerio relativamente alla legge del 1854, in ordine alla quale parve che egli volesse far intendere che, quando un individuo detenuto in carcere sia sprovvisto di beni di fortuna, non possa ottenere la sua libertà provvisoria, perchè gli mancano i mezzi di dare la cauzione.

L'articolo 6 della legge del 1854 specialmente provvede ed autorizza...

TECCHIO, *relatore*. (*Interrompendo*) Il deputato Valerio era forse uscito per qualche istante dalla Camera, e per ciò non avrà udito che io riferiva l'articolo 6 della legge 23 giugno 1854, che autorizza la concessione della libertà provvisoria ai poveri senza necessità di cauzione.

VALERIO. (*Con forza*) Rimane però sempre che sopra undicimila inquisiti soli seimila sono stati condannati e che quindi cinquemila e più furono arrestati ed erano innocenti.